

DIREZIONE GENERALE
CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA

Al Comune di Fornovo di Taro (PR)
c.a. Responsabile Settore Urbanistica Adriana Giulianotti
PEC protocollo@postacert.comune.fornovo-di-taro.pr.it

e p.c. Provincia di Parma – Servizio Pianificazione
PEC protocollo@postacert.provincia.parma.it

Oggetto: Quesito relativo alla rettifica di un errore materiale avvenuto nel corso di traduzione del PRG in PSC, POC e RUE - Riscontro

In riscontro alla Vs. richiesta di pari oggetto prot. n. 4556 del 22.04.2021 (ns. prot. 23/04/2021.0387315.E), si forniscono le seguenti indicazioni.

Nel quesito si chiede in sintesi quale sia il procedimento corretto per ovviare a un errore di perimetrazione cartografica intervenuto nel 2009 nella conversione del PRG in PSC, POC e RUE ai sensi dell'art. 43, comma 5, LR 20/2000, laddove, nel passaggio dalla cartografia di PRG a quella del PSC, la linea di confine tra l'“area servizi tecnici – Discarica” e l'attiguo “Ambito Agricolo”, in località Neviano Rossi – Monte Ardone, fu spostata erroneamente, portando nell'ambito agricolo una porzione dell'area discarica. Su tale porzione di area ricade peraltro una parte del progetto di ampliamento dell'area abbancamento rifiuti oggetto di recente istruttoria nell'ambito di una procedura di PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale, di cui all'art. 20, LR 4/2018, e art. 27-bis, DLgs 152/2006).

In proposito si deve confermare innanzitutto che la correzione di tale errore di perimetrazione, incidendo su un effetto conformativo della strumentazione urbanistica vigente, **richiede una variante della stessa strumentazione, attraverso l'utilizzo di una procedura preordinata a tale effetto, secondo la legislazione vigente**. Si ricorda infatti che l'art. 32-bis, comma 1, lettera f), della L.R. n. 20 del 2000 prevede una procedura di variante specifica al PSC da utilizzare per le “rettifiche di errori materiali [per altro limitatamente a quelle] presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto” (non utilizzabile dunque per la rettifica delle “tavole di progetto” del piano).

Pertanto, qualora risulti necessario procedere alla correzione prima della dovuta sostituzione dell'attuale strumentazione urbanistica con il nuovo piano urbanistico generale (PUG), da avviare entro il corrente anno 2021 e da concludere entro il 2023 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017 (come modificata dalla LR 3/2020), si può rilevare che l'effetto di variante, per la correzione dell'errore di perimetrazione, può essere realizzato nell'ambito della richiamata procedura di PAUR, ai sensi dell'art. 21, comma 1, LR 4/2018, posto che la correzione e l'inerente variante appaiono interessare e discriminare specificamente la possibilità di approvazione del citato progetto di ampliamento dell'area abbancamento rifiuti.

In tale prospettiva si può pure osservare che lo specifico effetto di variante, tramite la procedura di PAUR, è operabile prescindendo dagli adempimenti di Valsat di cui agli articoli 18 e 19, LR 24/2017, posto che in casi come quello qui considerato l'obbligo di Valsat richiamato all'art. 21, c. 2, LR 4/2018, è superato dalla previsione di cui all'art. 6, comma 12, DLgs 152/2006 (come modificato dal DL 76/2020 e dalla relativa legge di conversione 120/2020), secondo la quale, per le modifiche dei piani urbanistici conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di singole opere, aventi per legge l'effetto di variante agli stessi piani, non è necessaria la valutazione ambientale strategica per la localizzazione delle singole opere, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Cordialmente

Dott. Giovanni Santangelo

Firmata digitalmente

LT